risposta da parte della RAI stessa, avevo sottoposto la questione al garante per le telecomunicazioni.

Sul bollettino n. 13 del maggio - agosto 2000 del Garante per la protezione dei dati personali è stata pubblicata la decisione 12/7/2000 di tale autorità, la quale, pronunciando su numerosi reclami inviati da cittadini che, non essendo utenti RAI, avevano ricevuto lettere del tenore sopra indicato, enunciava una serie di principi così di seguito sintetizzabili:

a) la RAI non svolge compiti riconducibili ad una natura privatistica del rapporto, ed è quindi soggetta al rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali da parte degli enti pubblici;
b) le comunicazioni legittimamente inviate dalla RAI ai cittadini non abbonati non possono adoperare "toni ed espressioni con le quali si attribuisce all'interessato una possibile evasione del canone";
c) prima dell'invio della lettera in questione sono necessari "riscontri più approfonditi sotto i profili della competenza, dell'esattezza e della pertinenza delle informazioni obbligatorie";
d) il questionario inviato è ampiamente incompleto mancando una serie di indicazioni obbligatorie.
e) va garantito il diritto di accesso ai dati in possesso dell'amministrazione (RAI ed uffici finanziari);
f) va maggiormente garantito il diritto alla riservatezza, non assicurato dalla attuale forma del questionario, che comprende anche dati di terzi e non è protetto.

Tutto quanto sopra suona piena conferma della tesi avanzata fin dal 1999 da questo ufficio.

53) richiesta di nomina di un commissario **ad acta** da parte di una associazione sindacale.

Una associazione sindacale di dipendenti comunali si rivolgeva a questo ufficio sollecitando la nomina di un commissario ad acta il quale provvedesse a dare applicazione all'art. 18 della legge 109/94: si trattava di adottare un regolamento (previsto dalla suddetta norma di legge) per la ripartizione tra i dipendenti di un incentivo.

Tuttavia i contenuti del regolamento dovevano essere frutto di accordi sindacali non ancora intervenuti, come appuravo tramite la richiesta di informazioni al comune interessato. Pertanto non potevo fare altro che respingere la richiesta di nominare il commissario, perché tale nomina, ai sensi dell'art. 17, comma 45 della legge 15/5/1997 n. 127, è possibile per i soli atti "obbligatori per legge"; fra questi potevano quindi essere compresi soltanto atti dovuti, cioè predeterminati nell'obbligo di emanazione e nel contenuto; una scelta arbitraria di un commissario non potrebbe infatti sostituirsi all'accordo dei soggetti chiamati a dare concretezza al regolamento, perché le sue valutazioni avrebbero un carattere del tutto discrezionale, non compreso nei poteri spettantigli ai sensi di legge.

Lo stesso discorso, naturalmente, varrebbe per ogni altra richiesta di commissariamento per l'emanazione di atti non predeterminati per legge nell'obbligo e nei contenuti.

54) Mancata decisione di un ricorso gerarchico.

Il sig. G.C.D'E. aveva proposto un ricorso gerarchico al ministero competente contro il provvedimento che aveva respinto, in sede regionale, una sua istanza. Ciò nell'anno 1999. Da allora non gli è più pervenuta alcuna notizia, e l'interessato si è allora rivolto a questo ufficio.

La competenza del difensore civico regionale è circoscritta, ai sensi dell'art. 16 L. 127/95, all'ambito regionale ed esclude inoltre la possibilità di interventi sulle amministrazioni centrali. Tuttavia la condotta di quest'ultima, nel caso in esame, è talmente irrispettosa dei diritti dei cittadini che ritenevo doveroso non già effettuare un intervento formale, come si è visto escluso, ma scrivere al ministero interessato ricordando l'obbligo di Legge (art. 2 L. 240/90) di dare tempestiva risposta alle istanze dei cittadini, fra le quali rientra certamente un ricorso gerarchico formalmente proposto. Segnalavo quindi la necessità che il provvedimento decisorio venisse adottato nel più breve tempo possibile.

Fino ad oggi non è pervenuta a questo ufficio alcuna ulteriore notizia.

La vicenda dimostra quanto pesi la mancanza di un ufficio della difesa civica (nazionale o regionale poco importa) che possa intervenire a pieno titolo sulle amministrazioni centrali dello stato per tutelare i diritti dei cittadini.

55) rimborso di spese di manutenzione straordinaria effettuate da un inquilino in un alloggio di proprietà pubblica gestito dall'ARTE.

Il sig. A.L.C., inquilino di un alloggio pubblico gestito dall'ARTE, dopo aver effettuato a proprie spese la sostituzione della calderina chiedeva il rimborso all'ente gestore, senza riuscire nell'intento non ostanti le pressioni esercitate, anche tramite il SUNIA, per ben tre anni.

Questo ufficio richiedeva informazioni all'ARTE, che faceva presente che l'alloggio era stato ricevuto ed accettato "nelle condizioni di fatto in cui si trovava", e che l'inquilino aveva effettuato la sostituzione senza previa autorizzazione. In ogni modo, riconosciuta la buona fede del sig. C., l'ente avrebbe provveduto (ed in momento successivo provvedeva) al rimborso di una somma uguale all'onere che l'ARTE avrebbe sostenuto se avesse fatto direttamente l'intervento.

Il sig. C. si dichiarava soddisfatto. Va tuttavia osservato che la giustificazione relativa all'accettazione non era rilevante perché è evidente che un cittadino privo di alloggio è disposto ad accettarne comunque uno, ed a rilasciare a tal fine tutte le dichiarazioni richiestegli senza badare troppo alla loro veridicità; inoltre il difetto relativo alla caldaia poteva anche essere occulto. Comunque non vi era stata alcuna rinuncia espressa alle riparazioni necessarie, ma ciò non significa rinuncia tacita. In ogni modo la questione si è risolta in modo favorevole e di ciò non rimane che rallegrarsi.

56) estensione benefici previdenziali agli agenti marittimi esposti all'Amianto.

Il 9 ottobre u.s. il sig. G.F. si era rivolto a questo ufficio per lamentare la mancata estensione ai dipendenti delle agenzie marittime

dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori esposti all'amianto dalle leggi 257/92 e 271/93.

Il coinvolgimento di vari enti competenti, in essi compresi le associazioni sindacali di categoria, non aveva ancora comportato risultati utili per la soluzione della complessa e annosa problematica sottesa.

Immediatamente l'ufficio del difensore civico affrontava il problema in oggetto con la sede dell'INAIL competente, il cui direttore manifestava particolare sensibilità sull'argomento comunicando, peraltro, nella nota di riscontro, che "le Agenzie Marittime non rientrano nelle linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto".

L'ufficio del difensore civico invitava il detto istituto ad inviare copia del documento con il quale il ministro del lavoro e della previdenza sociale aveva indicato alla detta INAIL le linee di indirizzo da seguire, sopra sinteticamente riportate.

A questo punto il direttore della sede dell'INAIL contattava telefonicamente l'ufficio del difensore civico per esprimere il proprio disagio nel dover difendere una posizione interpretativa sino ad allora adottata dall'INAIL, che riteneva (e che era effettivamente) sostanzialmente ingiusta e dalla quale derivava una innegabile disparità di trattamento, considerato che pregiudicava la posizione di una categoria di lavoratori (i dipendenti delle agenzie marittime) nei confronti di altre categorie di lavoratori che, svolgendo le stesse mansioni e subendo la stessa esposizione all'amianto, potevano invece godere dei benefici previdenziali di cui alle leggi 257/92 e 271/93.

Il detto direttore dell'INAIL invitava questo ufficio ad esprimere un proprio parere sulla interpretazione dei limiti di applicazione dei benefici legislativi in materia di amianto. E ciò per sollecitare l'amministrazione centrale dell'INAIL ad adottare gli auspicati conseguenti provvedimenti che risolvano la problematica in oggetto. Tale parere veniva quindi enunciato da questo ufficio nel senso della necessità di estensione del trattamento a tutti i casi analoghi, e quindi anche agli

agenti marittimi, così come avviene per le altre categorie ugualmente esposte al rischio.

La soluzione sembra, a questo punto, ormai prossima.

57) ingiustificata esclusione da un concorso pubblico.

La dott.ssa C.M., laureata in conservazione dei beni culturali, presentava domanda di partecipazione ad un concorso pubblico indetto da una amministrazione provinciale, il cui bando, fra i vari requisiti, richiedeva il possesso di una laurea rientrante nell'elenco contenuto nel bando stesso.

Il giorno della prova scritta la dott.ssa M. veniva inizialmente ammessa nell'aula di esame, ma poi veniva richiamata e le veniva comunicata verbalmente la sua esclusione dal concorso perché non in possesso di uno dei titoli richiesti. La interessata sul momento non sapeva cosa replicare e quindi non poteva partecipare alla prova.

In momento successivo peraltro ella apprendeva della segreteria dell'università che la sua laurea era stata riconosciuta come equipollente a quella di lettere, la quale rientrava nell'elenco dei titoli richiesti per partecipare al concorso. Pertanto l'interessata si rivolgeva a questo ufficio, che si metteva in contatto con l'amministrazione provinciale che aveva indetto il concorso, precisando che la equipollenza era stata stabilita con decreto ministeriale 10/6/1998 e ribadita nel successivo decreto 8/6/2001; premesso ciò io chiedevo di riesaminare la situazione revocando, se ancora possibile, la esclusione della candidata.

La risposta era peraltro sorprendente: mi veniva infatti comunicato che siccome il bando prevedeva come titolo di ammissione numerose lauree e nessuna equipollenza la esclusione era stata validamente operata.

Tale risposta rivelava un grossolano errore giuridico, cioè quello di ritenere che la equipollenza dovesse essere richiesta esplicitamente dal singolo bando, anziché operare automaticamente una volta dichiarata.

Inoltre la risposta appariva redatta affrettatamente e senza alcuna verifica dei provvedimenti che avevano stabilito la equipollenza, i quali

viceversa recitano espressamente che quest'ultima è riconosciuta "ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi".

Peraltro in base ad una condotta così superficiale una cittadina ha subito una illegittima privazione del diritto di partecipare ad un concorso. Tale danno, come è noto, giuridicamente definibile come "perdita della chance", è stato riconosciuto come risarcibile dalla giurisprudenza. Segnalavo tale fatto all'amministrazione ed alla interessata, invitando peraltro l'ente che aveva bandito il concorso a porre in essere i rimedi atti ad eliminare la illegittima esclusione, se ancora in tempo. Facevo inoltre presente che una decisione meno affrettata, per esempio quella di ammettere con riserva la candidata a partecipare al concorso salva una successiva più accurata valutazione dei suoi titoli, avrebbe potuto impedire il verificarsi del danno.

58) diritto di accesso e poteri dei consiglieri comunali.

La sig.ra L.C., consigliere di minoranza di un comune dell'entroterra ligure di ponente, rivolgeva istanza a questo ufficio affinché intervenisse per garantirle l'esercizio del diritto di accesso agli atti del comune, che, a suo dire, le veniva ostacolato.

Seguiva una complessa istruttoria, compiuta anche attraverso una convocazione del sindaco e del consigliere interessato presso la sede distaccata sita nel capoluogo provinciale, per raggiungere un chiarimento: infatti l'amministrazione lamentava la pretestuosità delle innumerevoli richieste avanzate dal consigliere, che avrebbe avuto un palese intento ostruzionistico, mentre la interessata sosteneva il suo pieno diritto di informazione e visione degli atti di volta in volta richiesti, diritto che ella intendeva esercitare nell'adempimento del suo compito di consigliere di minoranza.

Al termine della trattazione del caso ritenevo necessario riassumere i termini della questione con una lettera inviata ad entrambi i protagonisti della controversia, in cui facevo presente quanto segue:

"i consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 hanno diritto di avere conoscenza degli atti del comune; per il combinato disposto di tale norma e dell'art. 22 della

legge 7/8/90 n. 241 (diritto di accesso) essi hanno anche il diritto di ottenere copia degli atti visionati. Il decreto 267/00 non parla espressamente delle spese, a differenza dell'art. 25 della legge 241/90 (di cui non è pacifica la estensione ai consiglieri comunali data la natura pubblica del loro mandato); tuttavia se le spese in singole ipotesi fossero così rilevanti da non poter essere sopportate dall'amministrazione comunale è opportuno chiedere previamente al consigliere richiedente se intende accollarsi o meno i relativi costi.

D'altro canto gli uffici comunali sono al servizio, oltre che dei singoli consiglieri comunali, all'amministrazione complessivamente considerata e del pubblico, e la loro opera in tal senso non può essere impedita od intralciata da richieste sovrabbondanti.

Infine i consiglieri comunali non sono investiti di una generalizzata potestà ispettiva, ma debbono esercitare il loro diritto di visione ed accesso con riferimento alle specifiche necessità che di volta in volta si presentano relativamente allo svolgimento del loro mandato (ad esempio visura degli atti riguardanti le delibere di volta in volta portate all'esame del consiglio comunale).

Di tali principi si ricava, innanzi tutto, la necessità che venga stabilita, ad opera dell'organo competente, e cioè soltanto il consiglio comunale (trattandosi di materia che riguarda la libera esplicazione del mandato da parte dei componenti del consiglio stesso), una regolamentazione del diritto di visura e correlativo rilascio di copie. Si possono quindi stabilire degli orari, ma non talmente rigidi da impedire di fatto un adeguato esercizio dell'accesso, e non interpretati in maniera troppo fiscale (ad esempio attendendo lo scoccare dell'ora stabilita: basterà fissare in linea orientativa un limite settimanale al numero di richieste, salve sempre le urgenze). Inoltre occorre ricordare che gli atti già pubblici non sono sottoposti ad alcun vincolo di riservatezza.

Sopra ogni cosa, aggiungevo, è necessario che tutti i protagonisti della vicenda agiscano in spirito di collaborazione e non di conflittualità, e tengano ben presente il fatto che compito di tutti è quello di servire l'interesse pubblico, e non posizioni individualistiche e rivalità personali.

Infine auspico il prevalere di un reciproco spirito di collaborazione.
Ad oggi non sono prevenute notizie di nuovi incidenti.

59) bandi di vendita per gli alloggi di proprietà dello stato riservati ai profughi.

E' stato oggetto di una lunga istruttoria il problema relativo a quale fosse il soggetto pubblico competente ad emettere il bando di concorso per la vendita degli alloggi costruiti dallo Stato per i profughi di guerra: infatti le soluzioni sostenute dai vari uffici erano varie. E' stata anche tenuta presso il mio ufficio una riunione di tutti i soggetti interessati, in cui il problema è stato ampiamente approfondito.

Si contrapponevano in sostanza due tesi: la prima, in forza della normativa regionale attualmente in vigore (art. 6 L.r. 3/3/94 n. 10) identificava nel comune ove l'immobile è situato il soggetto competente, mentre l'altra sosteneva la perdurante competenza dell'ARTE, ente gestore degli immobili, in quanto la disciplina generale non sarebbe applicabile per la particolare categoria di immobili costruiti per esclusiva destinazione ai profughi.

La prima tesi si basava sostanzialmente sul fatto che la legge regionale avrebbe rappresentato il fatto normativo nuovo previsto dall'art. 34 della legge 763/81 come condizione per la cessazione di applicabilità della normativa generale vigente per gli alloggi di E.R.P. (edilizia residenziale pubblica).

L'opposta tesi, invece, sosteneva che gli alloggi di cui si tratta non rientrano nell' E.R.P., in quanto di tratta di edifici edificati dallo Stato (e non da altri enti pubblici) per una finalità del tutto distinta, che impedisce l'estensione del trattamento comune.

Nel secondo senso si sono ripetutamente pronunciate la Corte di Cassazione (S.U. 25/1/1989 n. 419 ed altre), il Consiglio di Stato in sede di espressione di parere (30/5/1990) e di sentenza (27/11/84), il T.A.R. Lazio (10/3/95), il T.A.R. Toscana (14/3/97), la Presidenza del Consiglio di Ministri (18/5/1999),l'Ufficio del Territorio di Genova (6/4/2000). Da ultimo la Cassazione ha ribadito l'orientamento già

espresso con sentenza 4/4/98. In tutte le sopra indicate decisioni e pareri si evidenzia il carattere particolare, non riconducibile alle finalità generali che hanno presieduto alla edificazione degli alloggi di E.R.P., degli alloggi costruiti espressamente dallo Stato in favore esclusivo dei profughi, nell'intento di garantire a questi ultimi un "maggior favore" a compensazione (parziale) di tutte le sofferenze e disagi che la loro vicenda personale ha comportato.

Alla luce di ciò il contrario avviso non mi è parso convincente.

Pertanto concludevo nel senso che sul caso in esame la competenza ad emettere il bando di assegnazione in proprietà degli alloggi di cui si tratta spetti ancora all'A.R.T.E. territorialmente competente.

APPENDICE

1) LEGGE REGIONALE 6 giugno 1974, n. 17 Istitutiva del Difensore Civico (modificata dalla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 e dalla legge regionale 14 marzo 2000, n. 14

TITOLO I

Istituzione del Difensore Civico

Articolo 1

Istituzione e nomina

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'art. 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio Regionale.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei consiglieri assegnati nelle successive.

3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Articolo 2

Requisiti e ineleggibilità

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.

2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:

1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;

2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;

3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;

4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;

5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;

6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Articolo 3

Incompatibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Articolo 4

Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.

2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.

3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

Funzioni e poteri

Articolo 5

Funzioni

1. Il Difensore civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.

2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei con-

fronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997 n.127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".

4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della legge 127/97 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.

5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).

6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Provincie, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.

7. E' di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:

a) dell'Amministrazione regionale;

b) degli Enti strumentali della Regione;

c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;

d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;

e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.

8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed